



Comune di Palermo

Il Sindaco

ORDINANZA N. 63 del 30/04/2021

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – periodo 01/05/2021 al 02/05/2021.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 31 luglio 2021;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il sopra indicato D.L. n. 52/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 22/04/2021 e sono efficaci sino al 31/07/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 che prevede che nella Regione Sicilia, per un periodo di quindi giorni, si applicano le misure della c.d. "zona arancione, nei termini di cui al decreto –legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva una nuova classificazione;

RILEVATO che all'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. del 02/03/2021 richiamato dal D.L. 52/2021, è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area

pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di assidua frequentazione;

DATO ATTO, altresì, che nel territorio regionale ed anche in quello cittadino, si sono manifestate alcune varianti del Covid-19 che preoccupano, non poco, sia la comunità scientifica che la struttura sanitaria in generale la quale potrebbe essere chiamata a resistere a una ipotetica nuova ondata del virus potenzialmente più pericoloso anche in termini di capacità di diffusione;

RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

RILEVATO che con nota del Commissario per l'Emergenza Covid prot. n. ASP/41573/2021 del 28/04/2021 è stata trasmessa la relazione tecnico sanitaria del Dipartimento di Prevenzione delle ASP la quale, certifica, che *“Il dato epidemiologico emerso evidenzia che le misure restrittive, della zona rossa, ad oggi adottate non costituiscono misure efficaci e determinanti per il controllo della diffusione del Covid 19 e risultano necessari controlli più rigidi su tutto il territorio volti a verificare che i cittadini adottino regolarmente i dispositivi di protezione individuali, le misure di distanziamento, evitando occasioni di assembramento e promiscuità.”*

RILEVATO che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita *“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”*;

CONSIDERATO che in alcuni ambiti cittadini, la circolazione pedonale e veicolare, pur se astrattamente consentiti dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone soprattutto in concomitanza con la celebrazione della “Festa dei Lavo” e nella successiva giornata domenicale che favoriscono - per la loro naturale dinamicità un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a chiusura al pubblico mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute garantito

costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi e orari di intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all'eccessivo affollamento nelle zone identificate;

CONSIDERATO che dagli organi competenti regionali è stato annunziato che la stagione balneare avrà decorrenza da metà maggio;

Visto l'art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti "... quale rappresentante della comunità locale ..."

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 che prevede che l'attuazione dell'intervento ordinatorio richieda la più ampia concentrazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche, nel più generale quadro delle funzioni agli stessi attribuite;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 09/11/2020;

Visto l'art. 55 del del D.P.C.M. 02/03/2021 – Esecuzioni e monitoraggio delle misure;

Dato atto che il presente provvedimento è stato oggetto di esame collegiale all'unanimità favorevole in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi il 28/04/2021;

ORDINA

dal 01/05/2021 e fino al 02/05/2021 compreso, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020:

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 59 del 24/04/2021

CONFERMA DEL DIVIETO DI STAZIONAMENTO

- **All'interno del "Parco della Favorita";**
- **Nel prato del "Foro Italico" dalla Cala a Villa Giulia**

e modifica del divieto di stazionamento in

DIVIETO DI ACCESSO

- **In tutte le spiagge da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari**

salvo l'attraversamento per l'utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni;

DIVIETO DI ATTIVITA' SPORTIVE

- **In tutte le aree pedonali**

istituite in applicazione del Codice della Strada;

INTERRUZIONE TRANSITO PEDONALE E/O VEICOLARE

- **Nelle sotto indicate strade e piazze negli orari stabiliti qualora si verifichi un affollamento all'interno di ciascuna area tale da non consentire l'effettuazione dei servizi di polizia di cui all'articolo 55 del DPCM del 02 marzo 2021 – secondo le indicazioni operative stabilite in sede tecnico-operativa:**

dalle ore 18:00 alle ore 22:00

- Via Spinuzza: da Vicolo delle Mura (accesso) a via Valenti (deflusso);
- Piazza Sant'Anna:
 - Via Lattarini angolo Piazza Sant'Anna (accesso);
 - Piazza Sant'Anna angolo via Cagliari (deflusso);
 - Piazza Sant'Anna angolo via Sant'Anna (deflusso);

dalle ore 10:00 alle ore 22:00

- da Viale Regina Elena, altezza Via Anadiomene, alla Piazza di Mondello;

dalle ore 18:00 alle ore 22:00

- Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);
- Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);
- Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);
- Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);
- Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);
- Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);
- Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Sindaco
Leoluca Orlando